



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice Onorario del Tribunale di Oristano
in composizione monocratica dott.ssa Francesca Maria Mendozza
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°330/2011 R.G.A.C.

PROMOSSA DA:

CO [REDACTED] A [REDACTED] CO [REDACTED] G [REDACTED] residenti in [REDACTED],

CO [REDACTED] A [REDACTED] residente in [REDACTED] CO [REDACTED] F [REDACTED]

residente in [REDACTED] e CO [REDACTED] AN [REDACTED] residente in [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'Avv. Annunziata Svelto in virtù di procura speciale a
margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati in Oristano, Piazza

Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Manconi;

- ATTORI-

CONTRO

CO [REDACTED] V [REDACTED] residente in [REDACTED] CA [REDACTED] G [REDACTED] e

IB [REDACTED] M [REDACTED] residenti in [REDACTED] elettivamente domiciliati in

Oristano, via Giovanni XXIII n° 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco

Campanelli che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della

comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTO -

AVENTE AD OGGETTO: altri contratti.



CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI:

Voglia il Tribunale adito accogliere nel rito e nel merito la domanda attorea e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la assoluta nullità dell'affidamento fiduciario quale atto tra vivi esclusiva e per l'effetto revocare l'atto di disposizione eventualmente stipulati dai sigg. Ca [REDACTED] G [REDACTED] e It [REDACTED] M [REDACTED]
2) condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio; 3) sentenza munita di clausola come per legge.

NELL'INTERESSE DEI CONVENUTI:

Si conclude perché il Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) in via preliminare e pregiudiziale respingere la domanda avversa per totale carenza di interesse ad agire in capo agli attori; 2) nel merito respingere comunque ogni avversa domanda perché infondata; 3) vinte in ogni caso le spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 10 marzo 2011 gli odierni attori evocavano in giudizio Co [REDACTED] V [REDACTED], Ca [REDACTED] G [REDACTED] e It [REDACTED] M [REDACTED] ed esponevano: di essere figli del Co [REDACTED] V [REDACTED] che quest'ultimo, con atto notarile rep. [REDACTED] aveva stipulato un atto di affidamento fiduciario a favore degli altri due convenuti, senza che alcuno dei figli legittimi o dei parenti prossimi ne venisse informato; che il predetto atto era affetto da vizio della volontà attesa l'avanzata età del sig. Co [REDACTED] V [REDACTED] e le sue precarie condizioni fisiche; che lo stesso affidamento fiduciario era da considerarsi nullo, partendo dal presupposto che: 1) l'istituto del trust era stato



introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Convenzione dell'Aja del 1985; 2) tale istituto aveva una causa per la tutela di interessi meritevoli di tutela; 3) poteva però negarsi il riconoscimento del trust laddove il ricorso a tale istituto appariva fraudolento; 4) occorreva dunque esaminare la meritevolezza della causa concreta del trust, senza fermarsi allo scopo negoziale *prima facie* perseguito dalle parti, dovendosi concludere -nel caso in cui l'obiettivo effettivo del trustee fosse quello di frodare la legge interna- per la simulazione dell'atto di trust; tutto questo senza nessuna allegazione concreta in ordine al trust stipulato dal Co [redacted] V [redacted]

I convenuti, costituendosi, contestavano *in toto* l'avversa domanda; eccepivano in via preliminare il difetto di interesse ad agire in capo agli attori, i quali alcuna utilità potevano ricavare da un eventuale annullamento dell'atto, annullamento che avrebbe avuto il solo effetto di far rientrare i beni nella totale disponibilità reale e giuridica del Co [redacted] V [redacted] mentre i di lui figli non potevano esercitare allo stato alcun diritto sui predetti beni.

Nel merito, poi, eccepivano la sussistenza della piena capacità di intendere e di volere del Co [redacted] la sua buona salute fisica e psichica e le sue piene capacità intellettive e volitive. Rilevavano che la controparte, in citazione, nulla aveva allegato in merito alla conformità dell'atto di trust stipulato tra i convenuti ai principi di cui alla Convenzione dell'Aja, evidenziando in ogni caso il pieno rispetto dell'atto de quo ai suddetti principi.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'audizione di testimoni di ambo le parti; indi, all'udienza del 7 gennaio 2015, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

§§§§§



Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione sollevata dai convenuti, che hanno obiettato la carenza di interesse ad agire in capo agli attori in merito alla contestazione della validità del trust.

L'interesse ad agire, secondo il disposto di cui all'art. 100 c.p.c., va considerato con riguardo alla domanda proposta nel giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda (Cass. 24/5/2003 n. 8236).

La verifica sulla sussistenza della menzionata condizione dell'azione, poi, non può che svolgersi in astratto, valutando l'intento finale e quindi il bene della vita a cui aspira il richiedente, indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni e delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda giudiziale: in altre parole, l'interesse ad agire prescinde dalla validità delle tesi sostenute e

deve essere ritenuto sussistente qualora dall'ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l'istante (v. Tribunale di Bologna n. 4545/2003).

Nel caso in esame, gli odierni attori non hanno contestato la validità del trust in sé e per sé, quale istituto giuridico estraneo al nostro ordinamento, ma hanno prospettato la nullità in concreto dell'atto perché affetto da vizio della volontà, essendo tale atto, secondo le scarse argomentazioni attoree esposte in citazione, stato stipulato da soggetto (il padre degli attori stessi) in precarie condizioni fisiche ed in avanzata età.

Nessun'altra eccezione, allegazione o considerazione è stata ritualmente formulata da parte attrice secondo le scansioni processuali tipiche del processo civile (atto di citazione, prima udienza, prima memoria istruttoria), avendo i germani Co██████ allegato solo nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l'esistenza di patti successori (vietati dal nostro ordinamento) nell'atto



pubblico notarile istitutivo del trust, ed addirittura eccependo nella comparsa conclusionale la mancanza di alea quale motivo di nullità.

A parere di questo Giudice non sussiste alcun interesse concreto ed attuale degli attori (in riferimento ovviamente al momento della proposizione della domanda) a sostenere la nullità del trust.

Da tale declaratoria, infatti, sarebbe derivata l'inefficacia dell'avvenuto trasferimento degli immobili ai trustee (Ca [redacted] e Ib [redacted]), con l'ulteriore conseguenza che tutti i beni sarebbero "rientrati" nel patrimonio del disponente (il termine "rientrati" è usato in senso atecnico perché la sanzione di nullità priverebbe di effetti il trasferimento *ab origine* e quindi non potrebbe propriamente parlarsi di beni "usciti" dal patrimonio).

Sui predetti beni, però, al momento della proposizione della domanda gli attori non vantavano alcun diritto, essendo ancora in vita il genitore Co [redacted] V [redacted] e non avendo quindi gli attori stessi acquistato la qualità di eredi, non essendosi ancora aperta la successione in morte del padre.

E' dunque innegabile che i germani Co [redacted] (i quali nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. dichiarano di "sentirsi minacciati dall'apparenza creata dal contratto nullo") non avessero interesse a sollevare la questione di nullità del trust, tanto più se la finalità era quella di tutelare i propri interessi successori ed, in specie, il loro diritto alla quota di legittima.

Peraltro, non può non rilevarsi che, secondo il combinato disposto artt. 5 e 24 del contratto di trust, il Co [redacted] V [redacted]-nello stipulare il predetto atto- ha designato quali beneficiari delle utilità dei beni se stesso e la coniuge Me [redacted] [redacted] riservandosi il potere di designare il "beneficiario finale" dei beni destinati; in difetto di tale nomina (e non risulta né provato né tantomeno allegato che detta nomina sia stata effettuata) "saranno beneficiari finali dei beni destinati i successori a causa di morte del Co [redacted] V [redacted]"; e, poiché il



vincolo di destinazione sui beni del trust si estinguerà, con efficacia *ex nunc*, alla data della morte del più longevo tra i beneficiari, e poiché il Co [REDACTED] V [REDACTED] risulta deceduto in corso di causa (anche se tale evento è privo di effetti processuali), ne consegue che alla morte della Me [REDACTED] [REDACTED] per effetto dell'estinzione del rapporto di affidamento fiduciario, i beni affidati, scevri da ogni vincolo, saranno attribuiti ai successori *mortis causa* del Co [REDACTED] V [REDACTED] (*ergo* i figli, odierni attori), essendo ormai mancato quest'ultimo, parte affidante, e non essendo stati nominati i Beneficiari Finali di cui all'art. 5.

Ne deriva quindi che alcun interesse ad agire avevano gli odierni attori alla proposizione delle domande come formulate, con conseguente rigetto delle stesse.

Per mero scrupolo, infine, si rileva comunque l'infondatezza dell'unico motivo fatto valere in citazione (mancanza o vizio della volontà in capo all'affidante), essendo emerso inequivocabilmente dall'istruttoria svolta che il Co [REDACTED] V [REDACTED] nonostante l'età avanzata, fosse in buone condizioni di salute e pienamente capace di intendere e volere, lucido nelle azioni e nei ricordi.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione,

- rigetta le domande formulate dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per



compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come
per legge.

Oristano, 27 luglio 2015

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Francesca Maria Mendozza

IL CASO.it

